



TRENTO

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento
E-mail: info@figctrento.it
Cod. Fiscale LND 08272960587

Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62
PEC: info@pec.figctrento.it
Conto corrente: BTS Banca Trentino-Südtirol

Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzo Internet: www.figctrento.it
IBAN: IT25Z08304018070 00007773751

Stagione Sportiva 2026/2027 Comunicato Ufficiale N° 26 del 14 settembre 2026

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE	788
1.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	788
2. GARE	789
2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	789

1. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE

1.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Nicola RECLA, coadiuvato dai Sostituti Giudici: avv. Giuseppe GHEZZER, avv. Ivan SALVADORI, sig. Maurizio STOFFELLA, avv. Alessandro URCIUOLI, e con la collaborazione del sig. Pietro SLOMP nella riunione del 16 settembre 2026 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C1

gara dell'11.9.2026 A.S.D. ALTAVALSUGANA CALCIO – S.S.D. MEZZOLOMBARDO

- letto il preannuncio di ricorso ritualmente introdotto dalla Società S.S.D. MEZZOLOMBARDO, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 12.9.2026 alle ore 11.29 e dunque entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, con contestuale trasmissione alla Società controinteressata;
- letto il successivo ricorso, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 12.9.2026 alle ore 11.55 e dunque entro le ore 18.00 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara, parimenti trasmesso alla Società controinteressata, e ciò nel rispetto dei termini abbreviati di cui al C.U. n. 33/A della F.I.G.C., richiamato dal C.U. n. 83 della L.N.D. del 18.8.2026;
- letto il ricorso con il quale la Società S.S.D. MEZZOLOMBARDO chiede che alla squadra avversaria venga inflitta la sanzione della perdita della gara per avere la stessa schierato nella medesima gara un calciatore squalificato, PRIGHEL MANUEL;
- appurato che, con Comunicato Ufficiale n. 110 del 2.4.2026, il calciatore PRIGHEL MANUEL veniva sanzionato con la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infrazione), in relazione alla gara di Coppa Provincia Calcio a 5 Serie C2 del 31.3.2026;
- appurato che la squalifica segnalata con C.U. n. 110 dd. 2.4.2026 non risulta essere stata successivamente scontata nel corso della stagione sportiva 2025/2026;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 21, comma VI, del C.G.S., le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 19, comma IV, del C.G.S., le sanzioni inflitte in relazione a gare di Coppa si scontano nelle rispettive competizioni, e che tuttavia, ai sensi dell'art. 21, comma VII, del C.G.S., la distinzione tra le singole manifestazioni non opera allorché nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare la sanzione nella medesima competizione nella quale essa è stata inflitta;
- rilevato che la Società A.S.D. ALTAVALSUGANA CALCIO, non partecipando nella corrente stagione sportiva alla Coppa Provincia Calcio a 5 Serie C2, non poteva ivi dare esecuzione alla sanzione, la quale doveva pertanto essere scontata nella prima gara utile della competizione di Coppa alla quale la Società prende parte;
- rilevato che la gara in oggetto costituiva la prima gara di Coppa disputata dalla Società A.S.D. ALTAVALSUGANA CALCIO nella stagione sportiva 2026/2027;
- rilevato pertanto che il calciatore PRIGHEL MANUEL ha partecipato alla gara trovandosi in posizione irregolare;
- rilevato che il suddetto calciatore risulta inserito nella distinta presentata all'arbitro ed effettivamente impiegato nel corso della gara;
- rilevato di conseguenza che la Società A.S.D. ALTAVALSUGANA CALCIO ha fatto partecipare alla gara un calciatore squalificato ex art. 10, comma VI, lett. a), del C.G.S.

Tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo

DELIBERA

- di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla Società A.S.D. ALTAVALSUGANA CALCIO con il punteggio di 0-6, ai sensi dell'art. 10, comma I, del C.G.S.;
- di infliggere al calciatore PRIGHEL MANUEL la squalifica per una ulteriore giornata effettiva, fermo restando l'obbligo di scontare la sanzione residua di cui al C.U. n. 110 dd. 2.4.2026;
- di infliggere al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. BOMMASSAR PAOLO la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività sino al 14.10.2026;
- di non addebitare alla Società ricorrente il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, in ragione dell'accoglimento del ricorso.

2. GARE

2.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate:

COPPA DAO CONAD

GIRONE 3

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	SETTAURENSE	CAFFARESE		16/09/26		20.30	STORO GRILLI (INV.)

GIRONE 19

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
2A	GIOVO	LAVIS		16/09/26		20.30	MASEN DI GIOVO SINT.

—————

Pubblicato in Trento il 14/09/2026

Il Segretario
(Dott. Martino Condini)

Il Presidente
(Avv. Stefano Grassi)